

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 164/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 98 del 15-3-10, depositata il 26/4/10, la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, sez. n. 3, accoglieva in parte il ricorso presentato dal dr. St. Ca. meglio in atti generalizzato, disponendo la restituzione solo di quanto pagato per l'Irap per gli anni 2005/2006/2007/2008 e compensando le spese del giudizio.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pavia, con atto regolarmente e tempestivamente notificato alla controparte con raccomandata ricevuta il 13/10/10 e depositato il 22/10/10 ha interposto appello (n. 6653/10/RGA) chiedendo la riforma della decisione impugnata per le ragioni indicate nel predetto atto di impugnazione, con vittoria di spese.

Il contribuente si è costituito in questo grado del giudizio con memoria depositata il 22/11/10 chiedendo, il rigetto dell'impugnazione avversaria e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

La controversia, dopo la discussione orale, è stata decisa in camera di consiglio all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Ufficio nel suo atto d'appello lamenta che la CTP ha ingiustamente accolto, sia pure in parte, il ricorso presentato dal contribuente tendente ad ottenere il rimborso dell'IRAP da lui in tesi pagata ingiustamente.

Deduce al riguardo, l'Ufficio che la sentenza impugnata dopo avere correttamente accolto l'eccezione di decadenza del diritto al rimborso per gli importi versati nel 2004, ha ingiustamente ritenuto che non sussistevano nella fattispecie in capo al contribuente "i requisiti dell'autonoma organizzazione, conditio sine qua non per l'assoggettamento ad Irap", che, infatti, la motivazione addotta dalla Ctp appare del tutto generica, preconstituita, standard e in alcun modo correlata al caso concreto; che, in particolare, la CTP non ha tenuto in debito conto i dati emergenti dalla modulistica concernenti gli studi di settore e dal quadro RE della dichiarazione dei redditi per gli anni in oggetto; che, inoltre, il ricorrente svolge oltre all'attività in convenzione con il SSN anche quella di medico del lavoro da cui trae oltre il 70% dei suoi ricavi operando per numerose altre imprese o società; che, ancora, per tutti gli anni in esame emerge la dazione a terzi di compensi per prestazioni afferenti la sua attività oltre ad altre spese documentate, mentre dai dati inseriti nello studio di settore risulta che utilizza beni strumentali del congruo valore ivi indicato; che comunque il contribuente non ha adempiuto all'onere posto a suo carico di provare l'inesistenza del requisito dell'autonoma organizzazione; che, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la non spettanza del rimborso richiesto essendo dovuta l'imposta di cui si discute anche per gli anni dal 2005; al 2008.

Osserva questa CTR che la decisione impugnata non resiste alle critiche avanzate dall'Ufficio e, quindi, deve essere riformata in accoglimento dell'impugnazione dell'Agenzia che, contrariamente a quanto dedotto dal contribuente, è ammissibile perché contiene specifici motivi.

Osserva, in particolare, la CTR che il giudice di primo grado non ha correttamente applicato alla fattispecie i principi di diritto in materia di assoggettamento ad Irap dei liberi professionisti sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte; che, invero, come giustamente affermato dalla Cassazione (da ultimo nella recente sentenza n. 16977/11), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, primo comma, DPR n. 917/86

"è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto quando si tratti di attività non autonomamente organizzata"; che "il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente" sia, sotto qualsiasi forma, "il responsabile dell'organizzazione e "impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerunque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione" oppure "si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui"; che, infine, costituisce "onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni sopra descritte"; che, invero, come giustamente dedotto dall'appellante Ufficio, non solo il contribuente non ha provato l'assenza del presupposto sopra indicato, ma dagli atti emergono significativi elementi idonei contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado e allegato dalla parte appellata a far ritenere sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione; che, infatti, dalla documentazione versata in atti dal contribuente si evince che lo stesso ha sopportato spese per "compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale", pari a 860,00 Euro circa nel 2005, pari a 882,00 Euro circa nel 2006 e pari a 937,00 Euro circa nel 2007, tutti corrisposti in favore dello stesso soggetto (vedi al riguardo relativi Unico, quadri RE, e il registro Iva); che, inoltre, per l'anno 2007 dal registro Iva emerge una operazione per l'importo di Euro 918,00 relativa ad una persona, qualificata come infermiera, mentre per l'anno 2008 dal quadro RE, rigo 12, risultano spese per Euro 1.035,00 sempre per "compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale" che, ancora, dal documento inerente lo studio di settore compilato dal contribuente emerge rispettivamente di 9.724,00 Euro nel 2005, di 5.205,00 Euro nel 2006, di 18.076 nel 2007 e anche nel 2008; che questi beni, per il loro valore, devono, in difetto di contrari elementi di prova, ritenersi eccedenti quelli di norma "indispensabili per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione; che, inoltre, dalla copia del registro Iva prodotto (i cui dati si fermano all'anno 2007) emergono operazioni relative ad un che dal 2005 al 2008 lo stesso ha utilizzato beni "strumentali" del valore ambulatorio polispecialistico e spese relative ad uno studio definito Callegari Fra" per gli anni 2005 e 2006, nonché solo spese per quest'ultimo studio per l'anno 2007; che, quindi, non risulta provata la deduzione del contribuente secondo la quale "non disponendo di altri ambulatori per la visita dei pazienti, utilizza parte della propria, abitazione"; che, ancora, contrariamente 'a quanto erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, il contribuente non svolge solo l'attività di medico convenzionato, ma anche quella di medico del lavoro in favore di numerosi soggetti, ricavando quest'ultima attività gran parte dei suoi ricavi ;come dedotto dall'Ufficio senza specifiche contestazioni provenienti da controparte; che tutti questi elementi, valutati nel loro complesso, appaiono costituire validi indicatori dell'esistenza di quell'autonoma organizzazione che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad Irap; che, quindi, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso del contribuente anche per gli anni dal 2005 al 2008.

In definitiva deve esser accolto l'appello dell'Agenzia e le spese di lite di questo grado del giudizio sostenute dall'Ufficio devono essere poste a carico del soccombente contribuente e liquidate in complessivi Euro 1.100,00 di cui, Euro 500,00 per diritti, Euro per 600,00 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese come da tariffa, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La CTR accoglie l'appello dell'Ufficio e condanna il contribuente al pagamento delle spese del grado, liquidate come da motivazione.